



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

Cannaregio 2277/2278 – 30121 Venezia

Codice Fiscale 80010140277

Tel. 041-2403911 – Fax 041 2759435

P.E.C.: contabilita_spese_ve@ga-cert.it

DISCIPLINARE DI GARA

MEPA – TRATTATIVA DIRETTA

Servizio di noleggio, gestione e manutenzione di una centrale telefonica, comprensiva di apparecchi telefonici, switch e di tutte le attrezzature necessarie per garantirne il corretto funzionamento, presso la sede del TAR Veneto.

TD n. 4795228

PREMESSA

Il presente disciplinare integra le “Condizioni generali di contratto” relative alla Iniziativa “**Servizi**” del Mercato Elettronico della P.A. e regola l’acquisizione del servizio di noleggio, gestione e manutenzione di una centrale telefonica, comprensiva di apparecchi telefonici, switch e di tutte le attrezzature necessarie per garantirne il corretto funzionamento, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia – Cannaregio 2277/2278 - “TRATTATIVA DIRETTA” (T.D.): Iniziativa “Servizi” – CPV: 50334110-9 Contratto: Commercio

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio, gestione e manutenzione di una centrale telefonica, comprensiva di apparecchi telefonici, switch e di tutte le attrezzature necessarie per garantirne il corretto funzionamento, presso la sede del TAR per il Veneto situato in **Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/78 - 30121 Venezia centro storico**, mediante affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), tramite “TRATTATIVA DIRETTA” (T.D.).

Attuale consistenza dell’impianto centrale telefonica (a noleggio) e delle apparecchiature telefoniche

Presso la sede del TAR per il Veneto è situato un impianto, a noleggio, costituito da una centrale telefonica e apparecchiature telefoniche come di seguito specificato:

MODELLO	QUANTITA’
ALCATEL LUCENT PowerCPU EE board and Mass Storage daughter board	1
ALCATEL LUCENT OXO Connect IP Desktop softphone	1
ALCATEL LUCENT Multiple Automated attendant - 1 tree software license	1
ALCATEL OXO Connect Migration Universal Telephony License	56
ALCATEL LUCENT OXO Connect software assurance for 3 years	56

ALCATEL DIGITAL INTERFACES UAI16-1 BOARD	2
ALCATEL-LUCENT Mixed with 2T0 + 4 UAI + 4 SLI - MIX2/4/4 ALTE0283	1
ALCATEL ISDN ACCESS E1 PRA-T2 BOARD	1
ALCATEL LUCENT VoIP32 daughterboard - 32 VoIP channels	1
ALCATEL-LUCENT 3EH75010AA Rack mounting kit for rack medium	1
ALCATEL 4029 DIGITAL PHONE UGREY INT	2
ALCATEL 4035 advanced reflexes	5
ALCATEL 4020 premium reflexes	5
ALCATEL 4010 easy reflexes	25

1.2. Le prestazioni da svolgere comprendono in modo esemplificativo e non esaustivo:

- Servizio di noleggio;
- Servizio di gestione e manutenzione;
- Attività di setup/verifica.

Tutti i servizi del presente appalto dovranno garantire qualità e tempi minimi di ripristino, riprogrammazione, riparazione ed implementazione e con piena assunzione di responsabilità sui risultati da parte dell'appaltatore.

Sono oggetto dell'appalto anche gli aggiornamenti e sostituzioni, per obsolescenza di apparecchiature fornite in esecuzione del presente appalto, da effettuarsi obbligatoriamente entro il periodo dell'appalto, fermo restando l'obbligo di provvedere alla sostituzione anticipata rispetto a quanto programmato in caso di guasti e/o disservizi.

2. DURATA E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Il contratto per l'affidamento oggetto della presente procedura ha la durata di n. 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data della stipula del contratto.

2.2. L'importo massimo dell'affidamento è fissato per complessivi € 18.000,00 (diciottomila/00), comprensivo di ogni onere e spesa, con la sola esclusione dell'IVA.

2.3. L'importo dell'affidamento è quello risultante dal contratto che si andrà a stipulare.

2.4. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riguardanti la presente procedura, relativi al rispetto della normativa vigente a tutela dei lavoratori anche sotto il profilo previdenziale e della sicurezza, questi sono a carico dell'affidatario, con esonero totale dell'Amministrazione anche per eventuali ipotesi di infortunio di qualsiasi genere per le attività svolte nei locali della stessa.

3. REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

3.1. L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) Requisiti di ordine generale ex (artt 94 - 98 del D. Lgs. 36/2023);
- b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 100, D. Lgs. 36/2023: iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto del servizio in questione.

4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

4.1. L'affidamento avverrà mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- a) non procedere all'affidamento se nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023;
- b) procedere all'affidamento in presenza di un solo preventivo valido, se ritenuto congruo e conveniente;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la presente procedura nell'ipotesi in cui gli stanziamenti assegnati risultino essere insufficienti alla finalità.

4.3 In ogni caso nessuna pretesa può essere vantata nei confronti dell'Amministrazione in caso di mancato affidamento oppure in caso di annullamento della Trattativa Diretta.

5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E RESTITUZIONE

5.1. La presente Trattativa è composta dai seguenti documenti allegati:

- **Disciplinare di gara;**
- **Scheda di dettaglio Tecnico ed Economico (fac-simile)** relativo alla fornitura in oggetto per la formulazione del preventivo economico;
- **Allegato A)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di assunzione degli obblighi di tracciabilità, la comunicazione del conto corrente dedicato ex lege 136/2010;
- **Allegato B)** - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al Protocollo di integrità anticorruzione della Giustizia Amministrativa;
- **Allegato C)** – dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al divieto del *pantouflage*: l'obbligo dell'operatore economico di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex-dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage*, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 36/2023;
- **Allegato D)** – dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023, ove previsti;
- **Allegato E)** – Modulo informativa privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (*General Data Protection Regulation*).

5.2. La documentazione di cui al punto 5.1. dovrà essere allegata all'offerta economica presentata.

(N.B.: in caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nell'offerta economica generata da Sistema e l'importo complessivo indicato nella scheda di dettaglio tecnico - economico, farà fede esclusivamente quest'ultimo).

5.3. L'Amministrazione, nel caso di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti della trattativa, si atterrà alle previsioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 con la procedura di soccorso istruttorio.

5.4. L'Amministrazione procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

6. CHIARIMENTI

6.1. I termini procedurali entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella R.d.O. a Sistema.

6.2. Le risposte alle eventuali richieste di chiarimento saranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a cura del RUP.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

7.1. I servizi da fornire sono descritti, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nel “**Dettaglio Tecnico ed Economico**” allegato, al fine di agevolare la formulazione della proposta da parte dell’impresa. **La colonna “Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UdM indicata” deve essere correttamente compilata in ogni riga dei servizi richiesti, tenuto conto dell’importo indicato a base d’asta, suddiviso come previsto nel precedente art. 4. I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.**

7.2. L’impresa, **pena l’esclusione dalla gara**, dovrà predisporre la relativa offerta economica e inviarla tramite il sistema telematico del MePA, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, entro e non oltre il termine perentorio indicato, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara.

7.3. La presentazione dell’offerta economica rappresenterà esplicita accettazione di tutte le condizioni ambientali, gestionali e delle circostanze che possono aver influito sull’esecuzione del contratto nonché degli oneri di qualunque natura e specie che l’impresa dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento dei servizi alle condizioni stabilite dal presente disciplinare integrativo delle condizioni dell’Iniziativa “Servizi” del MePA.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

8.1. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:

- il mancato possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- il mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023;
- la mancata accettazione del contenuto del Patto d’integrità della G.A., che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e il cui mancato rispetto determinerà la risoluzione del contratto;
- il mancato rispetto del divieto di pantouflage;
- nel caso di ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, la mancata trasmissione, nel termine indicato, della documentazione eventualmente mancante, richiesta dalla stazione appaltante.

9. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

9.1. Le prestazioni da eseguire consisteranno nelle seguenti attività:

1. Servizio di noleggio

L'appaltatore deve scegliere in autonomia l'infrastruttura e la tecnologia necessaria per soddisfare i fabbisogni elencati di seguito, per l'intera durata contrattuale e con garanzie di erogazione del servizio:

- a) Una centrale telefonica in grado di erogare un servizio efficiente e mantenuta costantemente aggiornata nel corso della durata contrattuale sia dal punto di vista software che da quello hardware, nonché da quello normativo;
- b) La fornitura di telefoni di sistema quali: n. 2 telefoni operatore, n. 2 telefoni “avanzati” e n. 30 telefoni ordinari;
- c) La fornitura di un posto operatore per personale “ipovedente” comprensivo di cuffia, adattatore e licenza per servizio da remoto;
- d) La fornitura di n. 3 switch zyxel 24 porte poe smart managed/n. 4 transceiver ottico lc/ n. 4 bretella ottica lc-lc;
- e) continuità di erogazione del servizio con eventuali disservizi programmati che devono essere preventivamente concordati con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nominato dal Tar per il Veneto e comunque aver luogo solo fuori dal normale orario di servizio del personale del Tribunale.

In ogni caso tutte le attività accessorie di stesura di cavi, fissaggio ed installazione di appositi passacavi, lavori di collegamento elettrico e quant’altro di necessario vengono ricomprese nel servizio in parola.

Anche le attività di consegna, facchinaggio, disimballo, posa in opera, asporto degli imballaggi e smaltimento dei rifiuti, materiali di scarto e delle apparecchiature sostituite sono a carico dell'appaltatore. L'attuale quadro della numerazione degli interni va mantenuto, o se necessario variato in via migliorativa, così come pure i servizi aggiuntivi in essere o potenziali (trasferimento di chiamata, conference call, casella vocale, call center interni, chiamate di gruppo, ecc.). In ogni caso va attivato e configurato un eventuale sistema di "risponditore automatico gerarchico" da attivare e configurare sulla base delle esigenze espresse dal Tar per il Veneto.

Tra le attività richieste all'appaltatore e ricomprese nel prezzo di aggiudicazione, rientrano anche quelle una tantum da svolgere in qualità di setup/verifica infrastruttura esistente ovvero in maggior dettaglio:

- verifica dettagliata della situazione attuale tesa a accertare l'infrastruttura di collegamento esistente, l'esatta dislocazione dei terminali utente;
- rifacimento dei collegamenti o delle tratte valutate qualitativamente insufficienti in relazione alle tecnologie scelte dall'appaltatore;
- formazione del personale individuato dalla stazione appaltante, finalizzata all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal Sistema;
- sostituzione/riparazione degli apparecchi telefonici non funzionanti entro 5 giorni dalla richiesta.

2. Attività di setup/verifica infrastruttura di collegamento esistente

L'attività di setup/verifica dell'infrastruttura esistente dovrà concludersi entro 15 giorni solari dalla stipula del contratto. L'attività di setup/verifica dovrà svolgersi in contraddittorio con la stazione appaltante e da concordare con Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dal Tar per il Veneto. In caso di esito negativo, l'affidatario dovrà provvedere a garantire la piena funzionalità del sistema proponendo una seconda e definitiva sessione di verifica da effettuarsi entro 7 giorni solari. L'esito delle operazioni verrà attestato congiuntamente tra le parti con apposito verbale.

3. Dismissione del sistema

Non viene ammesso alcun onere per la stazione appaltante per la rimozione e la dismissione a fine contratto dei materiali e delle apparecchiature. La dismissione verrà considerata completata qualora, trascorsi 60 giorni dall'avviso di completamento lavori trasmesso dall'appaltatore alla stazione appaltante, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dal Tar per il Veneto non abbia segnalato mancanze dell'appaltatore nelle attività sopracitate.

4. Servizio di gestione e manutenzione

La gestione e la manutenzione riguardano sia tutto ciò che viene messo a disposizione tramite il noleggio di cui trattasi, sia tutta l'infrastruttura di collegamento (dorsali, collegamenti terminali utente e apparecchi telefonici) di proprietà del Tribunale Regionale per il Veneto.

Le tecnologie hardware e software da utilizzare vengono scelte con piena assunzione di responsabilità sui risultati da parte dell'appaltatore.

La Ditta affidataria deve fornire il servizio di gestione e di manutenzione dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì della settimana, esclusi i festivi ed eseguire gli interventi di assistenza e manutenzione secondo le seguenti modalità:

- **in caso di guasto, anomalia o malfunzionamento bloccante (situazione critica di emergenza):** il gestore si impegna ad eseguire una prima analisi remot support entro n. 2 ore lavorative dal decorrere dalla data di segnalazione. Il gestore dovrà garantire un intervento on site entro n. 8 ore lavorative, in seguito all'esito dell'analisi del remote support;
- **in caso di guasto, anomalia o malfunzionamento non bloccante (situazione critica, ma non di emergenza):** il gestore si impegna ad eseguire una prima analisi remote support entro n. 4 ore lavorative a decorrere dalla data di segnalazione. Il gestore garantirà un intervento on site entro n. 48 ore lavorative in seguito all'esito dell'analisi remote support.
- **Malfunzionamento (che non pregiudica l'operatività):** il gestore si impegna ad eseguire una prima analisi remote support entro n. 8 ore lavorative a decorrere dalla data di segnalazione. Il gestore pianificherà un intervento on site, in funzione del tipo di guasto riscontrato.

9.2. Qualora la Ditta aggiudicataria stimasse che il tempo necessario per la risoluzione del guasto, anomalia, malfunzionamento sia maggiore di quello definito dal livello di servizio, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicarlo tempestivamente e a porre in essere procedure alternative per consentire il temporaneo funzionamento del sistema sino al ripristino completo dello stesso.

9.3. Gli interventi dovranno concludersi con l'attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature sostituite e/o riparate.

9.4. A tal fine la Ditta aggiudicataria dopo la stipula del contratto è tenuta a comunicare i propri contatti ed il nominativo di un Responsabile del servizio all'interno della propria struttura che la rappresenti nei confronti dell'amministrazione.

9.5. L'Impresa deve adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza.

9.6. Le attività manutentive in loco presso il Tribunale vanno eseguite durante il normale orario di lavoro dello stesso (dal lunedì al venerdì tra le 8:00/18:00), salvo diversi accordi presi autonomamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dal Tar per il Veneto.

10. STIPULA DEL CONTRATTO

10.1. Il contratto di appalto si intende validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema del MePA (art.52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.).

10.2. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'affidatario e il valore dell'imposta di bollo è rideterminato in funzione delle fasce di importo del contratto in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4.

10.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 124 del nuovo Codice dei contratti in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

11. SUBAPPALTO

11.1. È vietata la cessione del servizio nonché l'integrale esecuzione dello stesso, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

11.2. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di partecipazione, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. I servizi del presente affidamento non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

12.1. È fatto divieto all'impresa di cedere il contratto, fatto salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto a pena di inefficacia assoluta della cessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

12.2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto, anche a banche e intermediari finanziari, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 120, comma 12 e dell'allegato II.14, d.lgs. n. 36/2023; l'Impresa, al momento della stipula del contratto, deve comunque preavvisare la stazione appaltante dell'intenzione di cedere il credito. Il preavviso non sostituisce le notifiche degli atti di cessione di cui all'articolo citato.

13. GARANZIA DEFINITIVA

13.1 L'Impresa, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice degli Appalti, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

13.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, di non richiedere la garanzia definitiva.

13.3. L'assuntore del servizio assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate all'Amministrazione in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

14. PATTO DI INTEGRITA'

14.1. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi del Piano Integrato per l'attività e l'organizzazione (P.I.A.O) della Giustizia Amministrativa per il triennio 2023/2025, adottato con decreto n. 108 del 31 marzo 2023 dal Presidente del Consiglio di Stato.

15. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

15.1. Il mancato rispetto del divieto di *pantouflage* costituisce causa di esclusione, ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione della Giustizia Amministrativa per il triennio 2024-2026 (PIAO).

15.2. L'Impresa – sempre a pena di esclusione dalla gara – dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex- dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 36/2023.

15.3. L'Impresa – sempre a pena di esclusione – si impegna a denunciare all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione proveniente dal personale in servizio.

16. AFFIDAMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

16.1. L'affidamento è immediatamente vincolante per l'operatore economico affidatario, mentre per l'Amministrazione lo stesso è subordinato all'avvenuto accertamento sul possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore. L'amministrazione si riserva la facoltà di non affidare il servizio qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno l'interesse alla procedura.

16.2 L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che la società offerente abbia nulla a pretendere.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1. L'aggiudicatario del servizio, al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. accetta che "il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato". In caso di intervenuta disponibilità della convenzione, la risoluzione del contratto avverrà di diritto ove non fosse adeguato il corrispettivo, quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola.

17.2. La condizione prevista al comma 1 del presente articolo si intende accettata dal fornitore al momento della sottoscrizione del presente disciplinare.

18. REVISIONE DEI PREZZI

18.1. In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce, ai sensi dell'art. 60 del citato codice, il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi nella seguente misura. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

19. LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA

19.1. La fatturazione delle prestazioni dovrà essere bimestrale posticipata, emessa in regime di split payment con l'indicazione del codice CIG, in formato elettronico secondo le leggi vigenti. I dati del committente sono:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277/2278 – 30121 Venezia
CF 80010140277 Codice Univoco IPA: JD7GV2

19.2. Il numero di CIG indicato nella presente Trattativa Diretta dovrà essere riportato, a cura dell'affidatario, in ogni comunicazione, fattura o altro, relativa al presente servizio.

19.3. La liquidazione del corrispettivo sarà disposta in favore dell'operatore economico a presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità delle prestazioni e verifica della regolarità contributiva dell'Impresa, da parte del RUP, con pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante accreditamento sul conto c/c bancario dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità resa dalla Società stessa.

19.4. *Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, in deroga alla tempistica di cui al precedente capoverso, i pagamenti delle fatture che perverranno dal 1° dicembre dell'anno "n" al 31 gennaio dell'anno "n+1" potranno essere effettuati solo dopo la riapertura contabile (1° Trimestre dell'anno "n+1") e non potranno determinare l'applicazione di interessi moratori.*

19.5. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione dei servizi, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.

19.6. La stazione appaltante, può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'operatore economico e al pagamento di eventuali penalità.

20. COPERTURA ASSICURATIVA

20.1. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate all'Amministrazione in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

20.2. L'affidatario dovrà, pertanto, sottoscrivere una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Amministrazione ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

20.3. Qualora l'affidatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate.

21. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

- 21.1. Le prestazioni dovranno essere effettuate con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente disciplinare e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
- 21.2. L'affidatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008.
- 21.3. L'Impresa deve servirsi di proprio personale, regolarmente assunto con copertura assicurativa ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità, con mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati.
- 21.4. L'affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.
- 21.5. L'affidatario dovrà dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.
- 21.6. L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni provocati, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi che venissero arrecati all'Amministrazione, alle persone ed alle cose, e terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa ed altro onere ad esso collegato.
- 21.7. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto. L'Impresa dovrà far pervenire entro i 5 giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà le penali previste dal successivo articolo.

22. RECESSO DAL CONTRATTO

- 22.1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 c.c., con preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.
- 22.2. L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.
- 22.3. L'Amministrazione potrà avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1, comma 13, del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 "Spending Review" convertito dalla Legge N. 135 del 7 agosto 2012.

23. PENALI

- 23.1. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente disciplinare, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie: a) omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione del servizio.

23.2. In caso di inottemperanza nell'espletamento del servizio e delle prescrizioni del presente Disciplinare, previa formale contestazione da parte della Stazione Appaltante, saranno applicate le seguenti penali. Dette penali sono commisurate ai ritardi di intervento e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni previste. Le stesse sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

23.3. L'importo delle penali, che comunque non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordine, sarà dedotto dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario ovvero tramite escussione della eventuale cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione. L'applicazione delle stesse non esclude la richiesta del maggior danno subito.

23.4. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

24.1. È fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. a rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni delle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza per l'esecuzione della fornitura in danno all'appaltatore al quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di affidamento.

24.2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo del disciplinare, costituisce causa di risoluzione per inadempimento:

- la violazione dell'obbligo di consentire al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura come disposto dalle normative vigenti;
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'interruzione non motivata della prestazione;
- la violazione e/o l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
- la violazione e/o l'inosservanza delle norme in materia di personale e/o contratti collettivi nazionali o territoriali;
- la violazione dell'art. 3 comma 9 bis della legge N°136/2010 e succ. modificazioni ed integrazioni.

24.3. L'affidatario non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo la riscontrata regolarità dell'esecuzione della prestazione.

24.4. Qualora dai controlli effettuati dall'Amministrazione sul possesso dei requisiti risultasse l'originaria carenza dei medesimi in capo all'affidatario, il contratto, eventualmente stipulato nelle more della procedura di controllo è nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c.

25. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

25.1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del presente contratto, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del foro di Venezia.

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

26.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 (per quanto concerne i dati personali raccolti presso l'interessato) e art.14 GDPR (relativamente ai dati personali non ottenuti presso l'interessato) il partecipante alla procedura ad evidenza pubblica prende atto dei termini di trattamento dei dati personali.

Come da modello da restituire debitamente sottoscritto e previsto all'art. 3, comma 1 lett. d) ed e) del presente disciplinare, dichiara di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al GDPR ed esprime il proprio consenso al fatto che l'Amministrazione appaltante tratti i dati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara, ivi compresa la fase di un'eventuale contenzioso, nonché l'archiviazione dei dati stessi.

26.2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto.

26.3. Ai sensi dell'art.28, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo al trattamento dei dati personali l'aggiudicatario della fornitura sarà individuato responsabile esterno dichiarando la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal *Regolamento* e, più in generale, dalle *Norme in materia di protezione dei dati personali* e si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali; si obbliga a procedere al trattamento dei dati – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – attenendosi alla materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente e ai provvedimenti dell'Autorità di Controllo, alle istruzioni di carattere generale nonché a ogni altra istruzione documentata impartita dal *Titolare*, che vigilerà sulla loro puntuale osservanza con modalità che saranno successivamente concordate.

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

27.1. Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la Dott.ssa Alessandra Da Re.

28. DISPOSIZIONI FINALI

28.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato e nelle Condizioni Generali della specifica iniziativa cui fa riferimento la presente Trattativa Diretta, le parti rimandano, in quanto compatibili, alle norme vigenti del c.c. ed a quelle in materia di pubbliche forniture, nonché alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti e forniture.

28.2. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente gara, ovvero di interrompere, parzialmente o in toto, il servizio prima della sua scadenza naturale, se nel corso della stessa dovessero intervenire modifiche di budget finanziario tali da rendere antieconomico e non più conveniente il suo prosieguo.

28.3. La variazione in difetto del fabbisogno non comporterà alcuna modifica delle condizioni contrattuali. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario non potrà pretendere danno o compensi di sorta, ai quali dichiara di rinunciare con la sottoscrizione del presente disciplinare.

28.4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, con obbligo di accettazione da parte della ditta, di incrementare o ridurre il servizio oggetto di Contratto, per un importo massimo in più o in meno che non superi il quinto dell'importo contrattuale complessivo, alle medesime condizioni e termini contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

28.5. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione delle prestazioni.

Li, _____

Firmato per accettazione
Per la Società

Il Segretario Generale
Alessandra Da Re